



Handwritten signature

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione-Ufficio VI "UNEP"
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Prot. VI-DOG/437/035/2008/CA
CIRCOLARE

Roma, 25 MAR. 2008



AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

e, p.c.

AL CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A

FAX N. 06/66598265

ALLA SOC. POSTE ITALIANE S.p.A.
VIALE EUROPA, 175
00144 R O M A
FAX N. 06/59580290

OGGETTO: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2008 n° 31 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" - Modifiche all'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari".

In relazione all'attività di notificazione a mezzo del servizio postale espletata dagli Uffici NEP, con l'entrata in vigore della Legge di conversione indicata in oggetto, assume particolare rilievo la modifica dell'art. 7 della Legge

20 novembre 1982 n° 890, al quale, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

La disposizione sopra citata, prevista dal comma 2-quater dell'art. 36 della citata Legge n° 31 del 2008, viene precisata nel successivo comma 2-quinquies, nel quale è statuito che: "La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza."

In merito al c.d. "Decreto Milleproroghe" di cui trattasi, si precisa che il predetto, ai sensi dell'art. 52, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 febbraio 2008 n° 51 - Supplemento Ordinario n° 47.

E' il caso di precisare che le spese prodotte dalle lettere raccomandate previste dalla nuova normativa sopra riferita ricadono sulle parti che hanno richiesto la notifica degli atti a mezzo del servizio postale, vale a dire i mittenti che figurano sui plichi originariamente formati presso gli Uffici NEP (le parti private, le Cancellerie e Segreterie giudiziarie).

Stante la notevole rilevanza di quanto sopra esposto, si pregano le SS.LL. di voler disporre la massima diffusione della presente Circolare presso gli Uffici NEP e le Cancellerie appartenenti ai rispettivi distretti, affinché sia gli ufficiali giudiziari sia i cancellieri ivi addetti prendano visione delle modifiche normative in essa riportate, relativamente agli aspetti dell'attività di notificazione degli atti da parte degli Uffici NEP.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL BILANCIO

(Giuseppe Belisio)

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE

(Carolina Fontecchia)